

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei

Roma, 5 marzo 2024

Tra le associazioni datoriali

CONFARTIGIANATO Legno e Arredo

CONFARTIGIANATO Marmisti

CNA Produzione

CNA Costruzioni

CASARTIGIANI

CLAAI

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

Feneal-Uil

Filca-Cisl

Fillea-Cgil

Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 3 maggio 2022.

Procedo
Procedo
Procedo

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026.

La contrattazione collettiva di secondo livello si colloca, di norma, a metà della vigenza del presente CCNL.

Le modifiche introdotte dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.

Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Art. 54 Contratto a tempo determinato

Omissis

G) Ulteriori causali di ricorso al contratto a tempo determinato

Ai sensi degli articoli 19 e 21 del D.lgs. 81/2015, come novellati dall'art.24 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 8 ulteriori condizioni previste dal presente CCNL stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi di legge sono individuate nei seguenti casi:

- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.

L'Osservatorio si riunisce di norma ogni 6 mesi.

Nuovo articolo – Commissione aggiornamento classificazione del personale e apprendistato

Le Parti convengono che a far data dal 2 maggio 2024 verrà costituita una commissione tecnica composta da un componente per ogni Organizzazione firmataria per l'aggiornamento della classificazione del personale nonché per l'aggiornamento dell'apprendistato. I lavori svolti dalla commissione tecnica saranno finalizzati anche a far emergere le nuove figure professionali operanti

nei settori afferenti al presente CCNL e verranno sottoposti alle Parti Sociali firmatarie il presente CCNL.

Nota a verbale

Le Parti ritengono che la formazione continua erogata da Fondartigianato riveste un ruolo fondamentale per l'aggiornamento e per l'acquisizione di nuove competenze e di conseguenza per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.

Al fine di colmare il divario tra le competenze richieste dalle aziende e quelle di cui sono in possesso i lavoratori le Parti convengono di avviare a far data dal 1° aprile 2024 tutte le azioni propedeutiche connesse alle attività di aggiornamento dei Piani formativi settoriali per i Settori Legno, Arredamento Mobili e per i Settori dell'escavazione e lavorazione di materiali Lapidei.

Art. Nuovo - Congedi per le donne lavoratrici vittime di violenza

Le donne vittime di violenza inserite nei percorsi certificati dai Servizi sociali comunali, da Case rifugio o da Centri antiviolenza, hanno diritto, in base all'art. 24 del Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, ad un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile anche a giorni o a ore e utilizzabile nell'arco temporale di tre anni.

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

Il contratto stabilisce come condizione di miglior favore ulteriori 2 mesi di aspettativa. Durante questi 2 mesi la lavoratrice ha diritto ad una indennità erogata dall'azienda, pari al 30% della retribuzione tabellare. L'indennità di cui al periodo precedente non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.

Le Parti firmatarie il presente CCNL invitano gli Enti Bilaterali Territoriali dell'Artigianato a valutare prestazioni aggiuntive da porre in essere con riferimento alle fattispecie di cui al presente articolo, al fine di assicurare un più congruo supporto nei confronti delle donne lavoratrici vittime di violenza.

E' riconosciuto, inoltre, alla lavoratrice il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico con diritto su richiesta della lavoratrice alla ri-trasformazione in lavoro a tempo pieno nonché dove possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali il diritto ad essere trasferita presso altra sede. Tale diritto alla trasformazione in part time risulta indipendente dal diritto al congedo.

Nuovo articolo: Evidenza della Bilateralità e dell'Assistenza Sanitaria Integrativa - Sanarti

L'azienda è tenuta a dare evidenza della quota di versamento alla Bilateralità (EBNA-FSBA) e a San.Arti. nel cedolino paga mensile.

Art. 51 Trattamento in caso di gravidanza e puerperio

Omissis

I periodi di congedo di cui al presente articolo sono utili agli effetti dell'anzianità di servizio utile ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali disciplinati dal presente CCNL.

Art. 53 Lavoro a tempo parziale (o Part-time)

Omissis

I lavoratori che fruiscono di congedi hanno la priorità nell'accesso al part-time reversibile, qualora ne facciano richiesta, con durata massima di 1 anno.

Art. 54 Disciplina dell'Apprendistato Professionalizzante

Omissis

21) A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 8 euro.

Art. 45 Aumenti periodici di anzianità per il settore legno, arredamento, mobili

Omissis

Gli importi degli scatti di anzianità che matureranno a far data 1° gennaio 2025 saranno i seguenti:

- AS: euro 20,494;
- A: euro 18,944;
- B: euro 16,879;
- CS: euro 16,181;
- C: euro 15,329;
- D: euro 14,296;
- E: euro 13,522.

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo scatto maturato.

Art. 45 bis Aumenti periodici di anzianità per il settore escavazione e lavorazione di materiali lapidei

Omissis

Gli importi degli scatti di anzianità che matureranno a far data 1° gennaio 2025 saranno i seguenti:

Livello	Importi Euro
1°	17,39
2°	16,36
3°	14,30
4°	13,26
5°	12,75
6°	12,23
7°	11,20

Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull'ultimo scatto maturato.

NORME SPECIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE LEGNO, ARREDO MOBILI

Art. 91 Preavviso di licenziamento e di dimissioni per gli ex operai

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'articolo 90 (licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

Livello	Durata
AS	2 mesi
A	2 mesi
B	2 mesi
C super	2 mesi
C	1 mese
D	1 mese
E	1 mese
F	15 giorni

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

NORME SPECIALI PER I LAVORATORI DEL SETTORE ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI

Art. 99 Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 97 (Provvedimenti disciplinari), nel rispetto delle vigenti norme di leggi, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

Livello	Durata
1°	2 mesi
2°	2 mesi
3°	2 mesi
4°	2 mesi
5°	1 mese
6°	1 mese
7°	15 giorni lavorativi

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto.

Il periodo di preavviso, se sostituito dalla corrispondente indennità, non è computabile nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

Nuovo art. 44 Salario Minimo Contrattuale Nazionale

Aumenti retributivi e Una Tantum

Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi da erogarsi in quattro tranches, parametrati sui livelli di seguito indicati a partire dal 1° marzo 2024, dal 1° gennaio 2025, dal 1° gennaio 2026 e dal 1° ottobre 2026 così come da tabelle che seguono.

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro.

L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di aprile 2024, la seconda con la retribuzione del mese di maggio 2024. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Incrementi retributivi – Imprese Artigiane

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello	Prima tranche dal 1° marzo 2024	Seconda Tranche dal 1° gennaio 2025	Terza Tranche dal 1° gennaio 2026	Quarta Tranche dal 1° ottobre 2026	Incremento salariale a regime
D	€ 55	€ 50	€ 40	€ 35	€ 180

Settore Lapidari, Escavazione, Marmo

Livello	Prima tranche dal 1° marzo 2024	Seconda Tranche dal 1° gennaio 2025	Terza Tranche dal 1° gennaio 2026	Quarta Tranche dal 1° ottobre 2026	Incremento salariale a regime
5	€ 55	€ 50	€ 40	€ 44	€ 189

Incrementi retributivi – PMI

Settore Legno, Arredamento, Mobili

Livello	Prima tranche dal 1° marzo 2024	Seconda Tranche dal 1° gennaio 2025	Terza Tranche dal 1° gennaio 2026	Quarta Tranche dal 1° ottobre 2026	Incremento salariale a regime
D	€ 55	€ 50	€ 40	€ 36	€ 181

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello	Prima tranche dal 1° marzo 2024	Seconda Tranche dal 1° gennaio 2025	Terza Tranche dal 1° gennaio 2026	Quarta Tranche dal 1° ottobre 2026	Incremento salariale a regime
5	€ 55	€ 50	€ 40	€ 46	€ 191

The bottom half of the page contains numerous handwritten signatures and initials in black and blue ink. Some are large and stylized, while others are smaller and more compact. The signatures appear to be from various individuals, possibly representing different departments or roles. There is also a small number '8' in the bottom right corner.